



ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni XXIII"
Scuola a Indirizzo Musicale

Ai genitori degli alunni
Al personale docente/non docente
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO ALLA LUCE DEL DECRETO-LEGGE n. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022 – “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID- 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 – “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 9498 del 4 febbraio 2022: “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”

COMUNICA

Che, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. in oggetto richiamato e a seguito di quanto specificato dal Ministero dell’Istruzione, le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati, **SONO MODIFICATE** a partire dal 05/02/2022, data di entrata in vigore del suddetto D.L. per la gestione dei casi positivi e dei cosiddetti “contatti stretti” a scuola.

N.B. Per gli alunni in quarantena perché contatti stretti di positivi (familiari conviventi), la quarantena si riduce a 5 gg. e saranno riammessi a scuola previa esibizione di esito negativo del tampone. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina FFP2.

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE NUOVE MISURE PREVISTE DAL DECRETO IN AMBITO SCOLASTICO:

SCUOLA DELL’INFANZIA

- 1) **fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni** presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.



ISTITUTO COMPrensIVO “Giovanni XXIII”

Scuola a Indirizzo Musicale

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

- 2) **con cinque o più casi di positività** accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni**. Tale sospensione avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Misura sanitaria bambini: autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il **regime sanitario della quarantena precauzionale** di cinque giorni, che termina con un tampone negativo (antigenico o molecolare).

Misura sanitaria docenti: autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.

SCUOLA PRIMARIA

- 1) **fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni** presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni** che abbiano superato i sei anni di età **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19**. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

- 2) **con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni** presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con **l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19**.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per **la durata di cinque giorni**, a condizione che l'accertamento del quinto caso di positività venga verificato entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Misura sanitaria alunni: autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il **regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni**, che termina con un tampone negativo (antigenico o molecolare) con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.



ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni XXIII”

Scuola a Indirizzo Musicale

Misura sanitaria docenti: autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- 1) **con un caso di positività accertato tra gli alunni** presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, **con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID19;**
- 2) **con due o più casi di positività accertati tra gli alunni** presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza **con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.** Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata **per la durata di cinque giorni**, a condizione che l'accertamento del quinto caso di positività venga verificato entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Misura sanitaria alunni: autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo (antigenico o molecolare) con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Misura sanitaria docenti: autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.

Si specifica che l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si deve verificare entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

VERIFICA CONDIZIONE SANITARIA DEGLI ALUNNI

La verifica del possesso dei requisiti da parte degli alunni è condizione essenziale per l'accesso degli stessi alla didattica in presenza in autosorveglianza e il Titolare del trattamento è obbligato a verificarne l'esistenza. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche anche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile



ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni XXIII”

Scuola a Indirizzo Musicale

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. **Pertanto, il possesso dei requisiti da parte degli alunni è condizione essenziale per l'accesso degli stessi alla didattica in presenza in autosorveglianza e il Titolare del trattamento è obbligato a verificarne l'esistenza da un obbligo di legge.**

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La verifica dei requisiti in possesso, anche con la verifica del Green Pass, è finalizzata alle attività istituzionali dovute, per adempiere ad un obbligo di legge.

MODALITÀ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza (Art. 5) nei confronti dell'interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati raccolti per fini istituzionali saranno pertinenti ai sensi dell'art.5 par. 1 lett. C, vale a dire “minimizzati”, cioè adeguati e limitati a quanto strettamente necessario alle finalità del trattamento e, ai sensi dell'art.16, i dati oggetto di trattamento saranno costantemente aggiornati da parte del titolare. Si sottolinea che il processo di trattamento viene “attenzionato” dall'inizio alla fine allo scopo di garantire la riservatezza e l'integrità dei dati.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati vengono conservati, per un tempo minimo, confacente all'obbligo di legge RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è AZSoluzioni.com di A. Zanghi Via Arabia Saudita 9 - 88900 – Crotona (kr) Tel. 0962982480 – e-mail az@azsoluzioni.com Pec antonino.zanghi@legalmail.it

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è nella sua qualità di Dirigente Scolastico pro tempore.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Roberta BOFFOLI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

